

La tutela giuridica del colono nello Stato di San Paolo (Brasile)

IL PATRONATO AGRICOLO

(Rapporto di ALBERTO TUOZZI, *r. vice-console a Campinas, gennaio 1913*)

Il Patronato Agricolo dello Stato di San Paolo fu istituito con legge n. 1299-A, del 27 dicembre 1911, e dopo un anno di vita sembrami opportuno studiarne l'attività e i risultati ottenuti: attività e risultati che interessano non poco il Governo d'Italia poichè il Patronato Agricolo avendo per scopo di essere il patrocinatore degli interessi dei coloni, dovrebbe rivolgere anche la sua opera in favore di 300,000 operai italiani applicati alla cultura del caffè in questo Stato. Non solo ma specialmente in questi ultimi tempi il Patronato Agricolo ebbe in Italia per mezzo della stampa una non indifferente reclame; e si giunse persino a dichiarare che lo Stato di San Paolo con la istituzione del Patronato agricolo si era messo alla testa degli Stati più civili, poichè nessun altro paese aveva una istituzione simile diretta all'esclusiva difesa dei lavoratori della terra.

Nelle suddette dichiarazioni appare che il Patronato Agricolo sia quindi più che sufficiente a fornire al colono quella tutela giuridica, per la cui mancanza tante voci si sono levate, apparendo esso il toccasana di ogni male, e perciò sembrami non inutile investigare a traverso la legge statale che lo istituiva e all'attività spiegata se dette dichiarazioni sieno almeno in parte corrispondenti a verità, tanto più che facendo esulare completamente da detta trattazione la questione economica relativa ai coloni, si presenta l'opportunità trattando del Patronato di parlare di tutta la tutela giuridica dell'operaio agricolo in questo Stato, poichè l'esecuzione delle leggi statali e federali promulgate in loro difesa è appunto lo scopo principale della istituzione.

«È creato», dice l'articolo I della legge 1299-A, del 27 dicembre 1911, «nello Stato di San Paolo il Patronato Agricolo destinato ad ausiliare le esecuzioni delle leggi federali e statali per quanto concerne la difesa dei diritti e interessi degli operai agricoli».

L'articolo primo è una confessione: si ritiene necessaria per l'esecuzione delle leggi una nuova istituzione, il che significa che il Governo dello Stato confessa che almeno fino al dicembre 1911, dette leggi per quanto promulgate non erano eseguite e che perciò tutte le critiche fatte per la mancata tutela dei diritti dei coloni erano corri-

spondenti a verità. E l'articolo 3 della legge molto diffusamente in dieci capoversi spiega in che cosa consista questa opera di ausilio.

Articolo 3.

« Sono attribuzioni del Patronato:

1° Promuovere con tutti i mezzi di cui dispone, l'esecuzione fedele del decreto federale n. 6437, del 27 marzo 1907, e delle altre disposizioni sulla colonizzazione e immigrazione dello Stato procurando, oltre a ciò, di risolvere, con mezzi persuasivi, qualsiasi divergenza che possa sorgere fra gli operai agricoli e i loro padroni.

2° Intentare e patrocinare le cause per riscossione di salari agricoli e per la fedele osservanza dei contratti nei termini della legislazione vigente.

3° Fiscalizzare i libretti (cadernetas) degli operai agricoli allo scopo di verificare se essi si rivestono delle formalità prescritte dalla legge federale, n. 6437, del 27 marzo 1907.

4° Promuovere contro gli ingannatori di coloni i provvedimenti autorizzati dalla legge.

5° Fiscalizzare le agenzie e sub-agenzie di vendita di biglietti di passaggio, di cambio nelle loro operazioni con gli operai agricoli.

6° Portare a conoscenza delle autorità competenti le querele degli operai agricoli relativamente ad attentati contro le loro persone, famiglie e beni.

7° Promuovere l'organizzazione, fiscalizzandone il funzionamento, di cooperative fra gli operai agricoli per l'assistenza medica e per l'insegnamento primario.

8° Promuovere l'organizzazione di cooperative per gli accidenti del lavoro.

9° Imporre e promuovere la riscossione delle multe stabilite con questa legge.

10° Presentare una relazione mensile al segretario dell'agricoltura sul servizio a suo carico.

Il capoverso primo riguarda di promuovere l'esecuzione della legge federale, n. 6437, del 27 marzo 1907 e di far da arbitro conciliatore nelle questioni fra locatori e locatari di opera. La legge federale numero 6437 del 27 marzo 1907 concede al credito proveniente da salario di un colono il privilegio sulla raccolta dell'anno agricolo a cui il salario si riferisce, nel caso però, dice la legge, che detto raccolto risulti insufficiente a saldare il credito, pel resto, il colono resta semplice creditore chirografario.

E certo la legge più importante, se non l'unica, a difesa del pagamento dei salari dei coloni: ma il legislatore promulgandola dava al proprietario di fazenda il mezzo di renderla inesequibile. La prova del credito del colono, dice la legge, si fa pienamente con il libretto

(caderneta) che ogni colono deve avere e che viene ad esso dato dall'amministrazione della fazenda, ma per far piena prova in giudizio detto libretto deve essere regolato e tenuto secondo alcune disposizioni che detta legge prescrive, e competente unicamente alla scritturazione di detto libretto è l'amministrazione della fazenda, che in caso di inadempimento delle disposizioni suddette, dovrebbe venire multata della somma di 50 a 200 mila reis. Cosicchè se ne deduce una enormità giuridica: l'inosservanza della legge da parte dell'amministrazione della fazenda danneggia il colono, che di detta inosservanza è del tutto incolpevole, e giova all'amministrazione della fazenda, colpevole della infrazione stessa.

Naturalmente le amministrazioni delle fazendas si sono guardate bene dal tenere in regola detti libretti, ben sicure che le multe (molto lievi del resto avuto riguardo al danno eventuale prodotto al colono) non sarebbero mai state applicate e libretti (cadernetas) tenuti secondo le disposizioni della legge del 1907 sono, non rari ma eccezionali in tutto lo Stato: e il privilegio concesso al salario del colono sul prodotto è rimasto una effimera disposizione legale. Il Patronato dovrebbe appunto provvedere all'esecuzione di questa legge, controllando i libretti (cadernetas) (capoverso 3 dell'articolo in esame) e al caso applicare le relative multe e sarebbe opera non lieve e certamente vantaggiosa. Ma il Patronato si è trovato di fronte non a singole infrazioni di legge ma ad una generale inosservanza da parte dei *fazendeiros* dello Stato: in tal caso avrebbe dovuto multare i libretti irregolari man mano che capitavano nelle sue mani, dando alle multe infitte la maggiore pubblicità; che l'unico modo per far rispettare le leggi è il punire coloro che le violano. Invece dopo alcuni mesi ha fatto stampare a pagamento su molti giornali dello Stato una circolare diretta ai *fazendeiros* invitandoli, nell'interesse del buon nome dello Stato, a rispettare detta legge: circolare destinata ad avere nessun effetto poichè i proprietari di *fazendas* a cui l'esatta interpretazione recherebbe un eventuale pregiudizio nei loro interessi, si guarderanno bene di essere compiacenti al gentile invito loro rivolto, che dimostra loro l'impotenza del Patronato ad applicare le multe sancite dalla legge.

La seconda parte del capoverso primo dell'articolo 3 riguarda l'ufficio di arbitro-conciliatore che dovrebbe venir fatto dal Patronato per derimere le vertenze fra operai agricoli e padroni: divergenze e questioni innumerevoli avuto solo riguardo al fatto che quasi ogni colono che abbandona una fazenda per recarsi in un'altra viene regolarmente multato e qualche volta non pagato. I mezzi a disposizione del Patronato sono i mezzi persuasivi, dice la legge: e a che cosa valgono i mezzi persuasivi sanno tutti gli uffici consolari che ben difficilmente per il passato potevano ottenere con tali mezzi da un

proprietario di fazenda che fosse dato il mal tolto a un colono, avendo il vantaggio detti uffici consolari sul Patronato di esser sopra luogo e quindi di poter agire immediatamente dopo avvenuto il sopruso con conoscenza di persone, di luoghi e di circostanze. Il Patronato Agricolo ora dà evasione a un reclamo di un colono scrivendo all'amministrazione la quale per lettera comunica adesso la ragione della ritenuta del salario, della multa, del mancato pagamento, ecc., risposta che comunica al colono reclamante che a sua volta (quando può accadere dato lo stato di cultura dei coloni, cioè in casi che il colono reclami per il tramite di un R. Ufficio) ribadisce le ragioni prima esposte nel reclamo, ragioni che vengono comunicate all'amministrazione della fazenda la quale, qualche volta (non sempre nemmeno) risponde di nuovo e via di seguito fin che il tempo o l'allontanamento del colono per altri luoghi mettono a tacere il reclamo: per quello che è a mia personale conoscenza, posso dichiarare che per molte decine di reclami avanzati al Patronato Agricolo dal R. Vice Consolato di San Carlos non per un solo caso mi è stato possibile far ottenere per tale tramite al colono quanto reclamava. Con l'aggravante che quando un R. Ufficio, come per il passato, quando il Patronato non esisteva, si rivolge direttamente al proprietario di fazenda questi non di rado risponde di voler rivolgere il reclamo all'istituto Patronato, al quale solo egli preferisce inviare la risposta!!!

Il capoverso secondo parla delle cause che il Patronato dovrebbe intentare e patrocinare per la riscossione dei salari agricoli, una specie di gratuito patrocinio (non del tutto gratuito, perchè il colono pagherebbe una parte delle spese in caso di soccombenza) a favore degli operai agricoli; e ne sarebbero patrocinatori l'avvocato patrono, il Procuratore generale di Stato dinanzi al Tribunale di Giustizia (art. 6) e promotori pubblici (funzionari del pubblico ministero) dinanzi alle *comarche* (che corrisponde alla nostra pretura e al nostro circolo di assisi insieme) cause che finora il Patronato si è guardato bene dall'intentare e patrocinare.

Il capitolo 4 e 5 parlano di azioni contro gli ingannatori dei coloni e del controllo di agenzie e sub-agenzie di vendita di biglietti di passaggio e di operazioni di cambio, controllo più che necessario date le continue frodi in danno specialmente dei coloni rimpatriandi, ma che si limita alla tenuta di un registro delle case di cambio e delle agenzie di navigazione presso il Patronato stesso. Il capoverso 6 si riferisce alla denuncia alle competenti autorità dei reati contro le persone e gli averi degli operai agricoli: denunce di ben dubbio vantaggio, perchè spesso neutralizzate da influenze locali.

Il capoverso 7 e 8 riguardano l'organizzazione di cooperative scolastiche, di assistenza medica e farmaceutica e perfino di cooperative fra coloni per gli infortuni sul lavoro, contro la quale organizza-

zione vi è l'obbiezione del nessuno o troppo lieve margine del salario onde il colono, data anche la limitata cultura e la non elevata intelligenza che la vita in fazenda restringe in luogo di allargare, preferisce correre l'alea (spesso non indifferente poichè le malattie per il colono costituiscono il flagello maggiore) in luogo di dare spontaneamente una ritenuta sul salario. Per le scuole, per gli infortuni sul lavoro, e anche per il medico e la farmacia invece di pensare a delle cooperative di molto dubbia costituzione sarebbe necessario obbligare il fazendeiro a provvedere con un largo aiuto da parte dello Stato. E invece non vi sono che esempi rachitici di scuole in fazenda, non vi è nulla in riguardo agli infortuni, e per l'assistenza medica e farmaceutica vige il sistema del medico e della farmacia pagati direttamente dall'amministrazione con ritenute sul salario del colono: con quanto aggravio da parte del colono obbligato a servirsi solo di quel medico e a recarsi solo in quella data farmacia è superfluo il dire.

Il capoverso 9 parla delle multe che il Patronato dovrebbe applicare e il decimo capoverso di una relazione mensile al segretario di agricoltura. Questa azione e l'attività relativamente alla legge: per la quale azione (articolo 4) il Patronato ha come funzionari un direttore, un avvocato patrono, un ufficiale aiutante, tre persone per tutto lo Stato grande come l'Italia, ove la cultura agricola è quasi l'unica risorsa del paese, con il sistema delle *fazendas*, isolate dalle città e fra loro; tre funzionari che risiedono a San Paolo lontano cioè dal loro campo di azione, e quindi impossibilitati a provvedere di urgenza nei casi più gravi. A questa azione così limitata e per certi riguardi così negativa va aggiunta l'attività spiegata dal Patronato agricolo negli scioperi agrari avvenuti nello scorso anno in alcune zone di questo stato.

In alcuni di detti scioperi è intervenuto l'avvocato-patrono e poichè quasi tutti riuscirono vantaggiosi ai coloni fu al Patronato dato merito; laddove riuscirono favorevoli ai coloni solamente a causa della mancanza di braccia che ora travaglia lo Stato e quindi all'impossibilità da parte dei *fazendeiros* di sostituire i coloni scioperanti, e date le limitate domande degli scioperanti, che si restrinsero a chiedere l'aumento di cento reis per *alqueire* (50 litri) nella raccolta del caffè e la misura rigida o misura giusta; ossia pretesero di non essere truffati nel misurare il caffè raccolto. E tanto è vero che l'esito degli scioperi non dipese affatto dall'opera spiegata dal Patronato, che in luoghi ove l'avvocato-patrono non intervenne, per es. in Dobrada nella giurisdizione del R. Vice Consolato di San Carlos, lo sciopero fu egualmente vittorioso per i coloni. Ma bastò il solo intervento dell'avvocato-patrono per mettere ancora più in cattiva luce il Patronato agli occhi dei *fazendeiros*, che già ne reclamano l'abolizione come se potesse recar loro danno una istituzione così limitata nell'azione e così ristretta nelle iniziative.

L'unica iniziativa presa dal Patronato nel corso di un anno è stata la pubblicazione di un apposito libretto (*caderneta*) da essere adottato in tutte le *fazendas*, contenente oltre la legge sul Patronato, un contratto agricolo che appunto perchè consigliato dal Patronato vien chiamato contratto ufficiale.

Non sarebbe stato inutile dotare lo Stato di un contratto agricolo che lentamente diventasse il contratto unico, il contratto-tipo: un vero contratto mancava e manca in tutte le *fazendas*, la maggior parte dei libretti (*cadernetas*) dei coloni contengono un contratto con poche clausole relative al salario e al numero delle piante coltivate dal colono e il resto veniva e viene regolato dalle cosiddette consuetudini di *fazenda*, le quali non possono essere immuni dal peccato di origine della *fazenda*, l'origine schiavistica. Onde in ogni questione il colono vien danneggiato non solo dal concetto e dalla abitudine ma anche dal diritto consuetudinario che lo considera qualcosa di dissimile da un libero lavoratore, al massimo si potrebbe arrivare al concetto di servo della gleba. Perciò il contratto del Patronato avrebbe potuto arrecare non dubbio vantaggio combattendo alcune consuetudini, specificando diritti e doveri, abolendo vecchi concetti: invece fu opera affrettata, imprecisa. In pochi articoli per lo più brevi si volle racchiudere tutte le innumerevoli questioni a cui può dar luogo il contratto agricolo relativo alla cultura del caffè, e le clausole contrattuali mancano tutte di precisione e di determinatezza in modo che il più debole, in ogni divergenza, ne resta danneggiato e il più debole, è suprefluo aggiungere, è appunto il colono che il Patronato dovrebbe difendere da ogni abuso ed esserne il patrocinatore sempre.

Di esso contratto parlerò a lungo e perchè rappresenta l'unica iniziativa del Patronato e perchè commentandone gli articoli potranno essere illustrate alcune delle consuetudini di *fazenda* tuttora vigenti in questo Stato così contrarie alla libertà e al diritto di un libero lavoratore salariato, consuetudini che dimostrano come fin che vige il sistema attuale della *fazenda* la libertà individuale dell'operaio resta un pio desiderio.

Art. 1.

Il proprietario della tenuta fornirà gratuitamente al colono tutti i mezzi di trasporto per sè, sua famiglia e bagagli dalla stazione prossima alla tenuta come pure casa di alloggio, pascolo per uno o più animali, conforme alla quantità di caffè che coltiverà e terreno per le piantagioni di derrate in quantità relativa ai piedi di caffè che coltiverà.

Il trasporto gratuito dalla stazione più vicina alla *fazenda* completa l'opera fatta dal Governo dello Stato a favore dei proprietari

di *fazenda*. L'emigrante arriva a Santos spesso con viaggio gratuito; sceso a terra è rinchiuso nella Hospedaria dos Immigrantes, ove viene gratuitamente alloggiato e dove riceve cibo gratuito; viene poi gratuitamente condotto in ferrovia da Santos a San Paolo, ove entra nell'Hospedaria dos Immigrantes e dove resta nelle condizioni di prima fino al giorno in cui una cartolina postale contenente una richiesta di un *fazendeiro* dell'interno lo fa partire gratuitamente per destinazione ignota e gratuitamente lo fa giungere con la famiglia in *fazenda*. Non una parola, nel contratto, del passaggio da *fazenda* a *fazenda*: il caso insomma di cambiamento di *fazenda* non merita alcun accenno; non per nulla è quasi considerato come un fatto degno di punizione: ha parimente diritto il colono al trasporto gratuito per sé, per la famiglia e per i bagagli dalla *fazenda* alla stazione più vicina? Non solo ma ha il colono almeno il diritto, e questo bisognava precisare perchè non pochi sono i proprietari che ciò negano avvalendosi del diritto di proprietà che può far loro negare il permesso di entrare in *fazenda* ad ogni persona estranea (e il permesso fu negato a funzionari della carriera consolare italiana, all'ispettore di emigrazione e perfino, e questo è da notare, all'avvocato-patrono del Patronato agricolo) di far entrare nella loro proprietà le vetture necessarie per caricare le povere masserizie e la famiglia il giorno in cui il colono abbandona la *fazenda* per un'altra o in cui rimpatria?

Il colono, dice l'articolo primo del contratto, ha diritto alla casa di alloggio. Non si sa se il colono ne diventa locatario e sarebbe stato opportuno precisare che il diritto non viene meno per tutta la durata del contratto. Questo diritto all'alloggio, reso necessario del resto data l'ubicazione delle *fazendas* lontane da ogni centro abitato (e se anche fossero vicine il proprietario non permetterebbe che il colono dimorasse altrove chè solamente per andare in città, per qualsiasi ragione, e per andare a letto più tardi dell'ora fissata il colono ha bisogno del permesso dell'amministrazione della *fazenda*), è ora considerato come una graziosa concessione del proprietario onde in caso di sciopero, per es., la prima minaccia che viene fatta ai coloni è quella di farli sloggiare.

Nè è precisato il minimo dei vani che dovrebbero essere assegnati ad ogni famiglia in riguardo al numero dei componenti di essa. Ed è noto che l'agglomerazione di diverse famiglie composte di molti membri non è solo fonte di molte malattie contagiose, che con tanta frequenza si sviluppano nelle *fazendas*, il tracoma specialmente, ma è fonte per il contatto continuo di immoralità e di mancanza di decenza. E meno ancora precisa è in questo articolo la disposizione riguardante il pascolo per gli animali e il terreno per le piantagioni di derrate, che fanno parte e spesso non indifferente, del salario del colono.

Sarebbe stato utile, per esempio, specificare la relazione fra i piedi di caffè coltivato e il terreno a cui ha diritto il colono, e più ancora specificare in che condizioni verrà dato detto terreno, se disboscato, zappato, seminato o meno.

Ma più impreciso ancora è l'articolo 2.

Art. 2.

Il colono si obbliga a coltivare i piedi di caffè a suo carico in modo da tenerli sempre netti e puliti, ripiantare quelli che mancano, curare con attenzione i neo-piantati, levare i germogli e l'edera che nasceranno fra le piante, spazzare il terreno per la raccolta, che dovrà fare, e spargere gli ammassi di terra accumulati e ciò come e quando gli sarà indicato dal proprietario e dall'amministratore.

Questo articolo del contratto comprende le prestazioni dovute dal colono per la locazione della sua opera e la imprecisione delle disposizioni di questo articolo riesce oltremodo dannosa nella pratica. Per esempio il colono, è in esso detto, si obbliga a far la raccolta del caffè: quale raccolta? Quella dei piedi di caffè che egli coltiva o la raccolta di tutto il caffè della *fazenda*? E la stessa domanda vale per lo spargimento degli ammassi di terra accumulati, ossia la concimazione che non si sa se si riferisca solamente ai piedi di caffè coltivati dal colono.

Nella pratica il proprietario pretende dal colono la sua opera per la raccolta di tutto il caffè prodotto dalla *fazenda* e la concimazione di tutte le piante di caffè anche di quelle cioè che il colono non coltiva per contratto e per cui il proprietario è stato incapace di trovare i coloni necessari.

Succede che spesso la raccolta (data la mancanza di braccia) termina almeno un mese più tardi del giorno in cui avrebbe dovuto terminare e quanto alla concimazione, il termine è lasciato al puro arbitrio dell'amministrazione, specialmente quando il colono ha di fronte un proprietario o un amministratore di *fazenda* prepotenti (i quali possono valersi di tale espediente per trattenerne un colono che vuol cambiare di *fazenda* per le migliori condizioni ad esso offerte o per liberarsi da continui maltrattamenti e soprusi). Ribellarsi significa essere colpito da multa o da ritenuta di salario, che al Patronato Agricolo vengono considerate legittime perchè sono conformi al contratto. Il quale dichiara che l'anno agrario termina con lo spargimento della spazzatura (art. 7) senza precisare il termine massimo in cui detta concimazione può esser fatta e poichè il proprietario o l'amministratore di *fazenda* resta libero di ordinare il *come* e il *quando* (art. 2) detta concimazione debba farsi, resta in completo arbitrio del proprietario la durata dell'anno agrario che vien pagato per dodici mesi ma che può durare un periodo illimitato

di tempo a capriccio del proprietario. Nella pratica di *fazenda* succede che quando un colono vuol cambiare *fazenda* l'anno agrario può non terminar mai; ossia termina solò quel giorno che il colono stanco di lavorare nell'attesa abbandona la *fazenda* senza terminare la concimazione ed è passibile, per legge, di multa e di ritenuta di salario; e se anche si trova di fronte a un proprietario più umano il prolungamento dell'anno agricolo gli impedisce di entrare a tempo debito nella nuova *fazenda* in cui il colono si reca e di attendere alla cultura delle derrate (zappatura, seminazione, ecc.) in modo da rendergli impossibile nel primo anno di cambiamento di *fazenda* di poter guadagnare tanto da vivere, cosicchè il colono per il primo anno deve restare in debito con l'amministrazione della *fazenda*. Che meraviglia quindi che il colono sia costretto a cambiare il meno possibile di padrone e a non avvalersi della legge economica della domanda e dell'offerta di lavoro? Che meraviglia quindi se le mercedi, nonostante la mancanza di lavoratori nello Stato, non abbiano raggiunto quel limite naturale dovuto alla più elementare delle leggi economiche? Invece i *fazendeiros* adducono di regola come prova del buon trattamento dei coloni il fatto che nelle loro *fazendas* vi sono coloni da dieci, dodici, venti anni! E come se non bastasse il detto contratto ufficiale, il contratto consigliato dal Patronato Agricolo, sorto nell'interesse e in difesa dei coloni dello Stato, riferendosi appunto al commentato art. 2, ecco quanto ancora prescrive nel seguente

ART. 5.

« Se il colono lascerà di fare qualsiasi dei servizi enumerati nell'articolo 2, il proprietario potrà farli eseguire da terzi riscuotendo dal colono *testardo* (è proprio scritto *testardo* nella traduzione italiana pubblicata nella *caderneta* del Patronato) la spesa fatta ».

Minaccia tutt'altro che effimera considerando che i pagamenti in *fazenda* sono sempre arretrati più che sia possibile, in modo che il proprietario è sempre debitore del colono, che a sua volta, come si vedrà in seguito, è debitore sempre del venditore addetto alla fornitura dei viveri necessari ai coloni di una *fazenda*. E come se non bastasse la consuetudine dei pagamenti arretrati (che producono al colono il danno incalcolabile di dover comprare sempre a maggior prezzo) il Patronato Agricolo si affretta nel contratto a sancire la consuetudine con l'articolo 3 in cui vien detto: « che il proprietario non farà *anticipazione di sorta* salvo quanto sarà strettamente necessario pel mantenimento dei nuovi arrivati e in caso di malattia ».

La posizione del colono così non potrebbe essere più penosa; nel caso che egli voglia cambiar *fazenda* (e ne deve dare avviso trenta giorni prima del termine dell'anno agricolo) il proprietario è in facoltà

di prolungare l'anno agrario, che non finisce che con la concimazione (è in facoltà del proprietario decidere come si è detto dianzi come e quando essa ha principio e termine). Nel caso poi che durante l'anno il colono si rifiuti di fare un qualsiasi lavoro (e il testo del contratto è troppo vago per sapere quali lavori e in qual tempo siano dovuti) il proprietario potrà far compiere il lavoro da altri che potrà largamente ricompensare sui salari guadagnati dal colono per precedenti lavori eseguiti.

Non solo ma l'articolo 5 pone in mano dei *fazendeiros* un'arma poderosa in caso di sciopero di coloni; egli potrà chiamare altri operai e far compiere i lavori per cui gli scioperanti si rifiutano e pagare gli operai con i salari arretrati dei coloni che sono sempre in suo potere. Questa facoltà ora in caso di sciopero è relativa data la mancanza di braccia e perciò si è detto che gli scioperi colonici dello scorso anno riuscirono vittoriosi per i lavoratori della terra, ma che accadrebbe (e si noti che qui si parla accadrebbe *legalmente*) nel caso che la mano d'opera abbondasse?

L'articolo 4 del contratto parla dei lavori a cui è tenuto il colono *gratuitamente* a vantaggio della manutenzione della *fazenda* (raschiamento del pascolo, manutenzione della cinta e chiusa della *fazenda*, riparazioni alla strada che mena alla stazione, estinzione di incendi, ecc.) e l'articolo 6 dà diritto al colono di tenere capre e porci, in luoghi *adatti* da lui *preparati e conservati, indicati* dal proprietario, facendolo responsabile degli eventuali danni arrecati alle piantagioni degli altri coloni.

Gli articoli 7 e 8 riguardano i casi di licenziamento da parte del proprietario e di abbandono della *fazenda* da parte del colono prima di terminar l'anno agrario, ossia prima che sia compiuta la concimazione. Nel caso che detto abbandono e detto licenziamento avvengano senza motivo giustificato, tanto il proprietario che il colono sarebbero passibili l'uno a vantaggio dell'altro di una multa uguale a metà del guadagno del colono nell'annata. La qual cosa ha solo l'apparenza di giustizia poichè il proprietario nell'applicare la multa concessagli per tale ragione, facendosi giustizia in causa propria e a vantaggio proprio, riterrà la somma dal pagamento finale laddove il colono, ingiustamente licenziato, essendo non debitore ma creditore dell'amministrazione della *fazenda*, dovrebbe adire il competente magistrato con molte spese e con dubbio esito, poichè i mezzi persuasivi a disposizione del Patronato non hanno nessun effetto e il Patronato si guarda bene, per l'ostilità che si creerebbe presso i *fazendeiros*, dal citare in giudizio un proprietario a vantaggio e in difesa dei diritti di un colono.

Il licenziamento per motivi ingiustificati è del resto impossibile nella pratica, perchè le cause enumerate nel contratto e che danno diritto al licenziamento di un colono sono così indeterminate che

L'amministrazione di una *fazenda* non ha proprio bisogno di servirsi di altre cause non contemplate nel contratto stesso. Infatti sono cause giustificate pel licenziamento di un colono, secondo l'articolo 7:

- 1° Malattia prolungata;
- 2° Vagabondaggio e continua negligenza del servizio;
- 3° Ubriachezza abituale;
- 4° Insubordinazione;
- 5° Mancanza di adempimento delle clausole del presente contratto.

Dato anche il fatto che l'amministrazione della *fazenda* è arbitra di considerare quando un colono siasi reso colpevole di una delle suddette mancanze, non so davvero in qual caso non possa essere licenziato un colono innanzi tempo, e senza diritto ad indennizzo alcuno (e licenziato nel corso dell'annata significa facilmente non trovare un'altra *fazenda* che lo accolga) dato che l'amministrazione della *fazenda* lo desidera.

Il caso di malattia prolungata è iniquo; non solo la *fazenda* non è obbligata a curare un colono caduto ammalato (e spesso la causa della malattia è da ricercarsi nelle condizioni antigieniche della *fazenda* stessa) ma può metterlo sulla strada con la famiglia, e l'aggettivo *prolungata* senza determinazione di tempo e di gravità si presta ad ogni arbitrio.

Maggiore ancora può essere l'arbitrio nelle clausole successive: il vagabondaggio (vagabondaggio nella pratica si intende ritirarsi un po' più tardi dell'ora prescritta dalla *fazenda* e annunciata dalla campana) continuata negligenza nel servizio, ubriachezza abituale, insubordinazione (e basta rispondere sia pure umilmente alle ingiurie e alle minacce del proprietario, dell'amministratore e spesso del semplice direttore della *fazenda*) mancanza di adempimento delle clausole del *presente* contratto (come se non bastasse il diritto di far eseguire i lavori rifiutati a sue spese, e come se le clausole del *presente* contratto così generiche non si prestassero ad ogni interpretazione) sono tutte circostanze che l'amministrazione può addurre senza tema di essere contraddetta.

Ben limitate invece sono le cause giustificate per l'abbandono della *fazenda* da parte del colono, laddove in questo caso appunto trattandosi dell'elemento più debole che ha tanto bisogno di ausilio il contratto avrebbe dovuto largheggiare.

Sono cause legittime per l'abbandono della *fazenda* da parte del colono prima di terminar l'anno agrario, secondo l'articolo 3:

- 1° Infermità che lo privi di lavorare;
- 2° Maltrattamenti da parte del proprietario o dell'amministratore;
- 3° Mancanza di adempimento, da parte del proprietario, delle clausole del presente contratto.

Si noti, per l'abbandono da parte del colono della *fazenda* non basta, come sarebbe più che equo, quella stessa malattia prolungata che rende giustificato il di lui licenziamento; occorre una *infermità che lo privi di lavorare*, ossia l'essere in condizioni tali che l'abbandonar la *fazenda* riesca vantaggioso solamente al proprietario.

I maltrattamenti da parte del proprietario e dell'amministratore riesce impossibile provarli, dato l'isolamento della *fazenda* che incute un vivo terrore negli altri coloni a far da testimoni; e l'inadempimento da parte del proprietario delle clausole del contratto è disposizione superflua, dato il fatto, che, come si è notato, nessuna delle clausole del detto contratto è contraria agli interessi del proprietario stesso.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il dovere, in caso di licenziamento da parte del colono o del proprietario, di dare un preavviso di trenta giorni, e in caso di inadempienza colono o proprietario sarebbero passibili della grave multa di metà del guadagno di tutta l'annata.

E l'articolo 11 dà a garanzia del debito del colono verso il proprietario gli animali, i viveri e le piantagioni di proprietà del colono, anche se siano in potere di terzi.

L'articolo 12 sancisce l'obbligo da parte dell'amministrazione della *fazenda* di tenere in regola il *dare ed avere* di ogni libretto dei coloni della *fazenda*, ma non impone alcuna penalità per l'inadempienza di questa clausola, onde il colono che trovasse non conformi a verità le suddette scritturazioni non può in alcun modo colpire la *fazenda* che in tal modo lo ha truffato; e crediti di coloni non iscritti nei libretti (*cadernetas*) o esagerazioni nei prezzi delle somministrazioni fatte ai coloni sono tutt'altro che rari.

L'articolo 13 ha tale dichiarazione platonica di libertà che merita essere riprodotto per intero:

« Il colono potrà comprare i viveri e le derrate ove più gli piace senza pressione da parte del proprietario ».

E notorio che intorno al colono vivono una infinità di parassiti che gli limano il già scarso salario. Primo e maggiore di tutti il cosiddetto *vendeiro*, il venditore a credito di viveri e derrate al colono, e ogni *fazenda* ha il suo *vendeiro*. Esso è necessario alla *fazenda* poichè vendendo a credito al colono, rende ad essa possibile il sistema dei pagamenti posticipati (di regola di tre in tre mesi posticipati), mentre il salario della raccolta del caffè, che costituisce il guadagno maggiore del colono, vien pagato solamente alla fine dell'anno agrario. Il *vendeiro* che gode la fiducia dell'amministrazione della *fazenda*, la quale quando essa stessa non specula nella vendita è sempre più o meno interessata nella vendita stessa, guadagna enormemente nella vendita a credito che gli dà non solo il diritto di esagerare i prezzi, ma gli fornisce dei clienti che non possono che spendere da lui. Perchè ciò non accadesse occorrerebbe che i pagamenti

dei salari ai coloni fossero almeno mensili, cosa che non conviene alla amministrazione della *fazenda* che ha interesse, con la minaccia di far perdere il guadagnato, di rendere il meno possibile liberi i coloni. Perciò il colono, che non trova credito che dal *vendeiro* della *fazenda* ha ben limitata libertà di scelta anche senza nessuna pressione da parte del proprietario.

L'articolo 14 dispone che in caso di controversia sulle clausole del contratto tanto il *fazendeiro* che il colono dovrebbero nominare un arbitro per dirimere la controversia e che in caso di disaccordo la decisione spetta al Presidente del Comitato Municipale di Agricoltura del Municipio a cui la *fazenda* appartiene. Disposizione più che superflua poichè in nessun caso il proprietario di *fazenda* si risolverà a nominare un arbitro nè discutere con l'arbitro nominato dal colono, ben sicuro di non potervi essere costretto dalla legge.

E l'articolo 15 ed ultimo riguarda l'obbligo che si assume il colono di entrare a far parte delle Cooperative medica, farmaceutica e di insegnamento, senza precisare la ritenuta sul salario a cui sarebbe tenuto, Cooperative, del resto, come si è visto, di ben dubbia attuazione.

Questo in breve il contratto consigliato dal Patronato Agricolo e che dovrebbe essere perciò il più vantaggioso ai coloni fra tutti quelli esistenti: in esso non solo si rendono legali tutte le disposizioni arbitrarie che un proprietario di *fazenda* può prendere in danno di un colono, non solo non vien precisato il termine dell'anno agrario, che resta affidato al capriccio interessato del *fazendeiro*, non solo non vien tolta la deplorabile consuetudine che la *fazenda* sia giudice in causa propria, applicando ritenute sul salario, ma in esso non vi è parola alcuna circa il massimo delle ore di lavoro a cui può essere sottoposto un colono in *fazenda*, nè vi è accenno alcuno alla maggiore o minore limitazione della sua libertà individuale nella *fazenda*: monco, incompleto, impreciso il contratto del Patronato Agricolo non avvantaggia certo il colono e tutte le consuetudini di *fazenda* vengono con esso rese legali o non vengono con esso combattute.

Osservato quindi il Patronato, che costituisce l'unico organo di tutela giuridica del colono in questo Stato, nelle sue funzioni in riguardo alla legge che lo istituiva, nella sua attività in casi di reclami di coloni e di scioperi agrari, nella sua efficacia legale in riguardo alla circolare da esso diffusa per la regolarizzazione dei libretti colonici in osservanza delle leggi, e infine nella redazione del contratto ufficiale da esso consigliato, resta facile la conclusione.

* * *

La completa assenza di tutela giuridica pone il colono completamente alla mercè del proprietario, e se casi di coloni non pagati,

maltrattati, multati non avvengono con più frequenza, ciò deriva dall'insufficienza di lavoratori agricoli in confronto al bisogno e dalla necessità di ottenere emigranti da nazioni estere.

Ecco perchè il paragonare il colono al servo della gleba sembrami non errato: non si può parlare di schiavitù poichè essa fu abolita or sono trenta anni dal Brasile e perciò il lavoratore della terra è in diritto libero. Ma il non aver mezzi a sua disposizione per ottenere i salari, la ristretta libertà di poter cambiare *fazenda* (anche allora quando esso viene quasi sempre colpito con multe, ritenute sul salario e mancato pagamento) il bisogno di chiedere permesso per ogni atto della sua vita, la nessuna indicazione del termine e del modo del suo lavoro, l'isolamento della *fazenda* ove ogni abuso contro la sua incolumità personale vien facilmente tacitato, il nessun diritto sulla sua casa di abitazione, ma il dover vivere in *fazenda* in un luogo ove, per un esagerato concetto del diritto di proprietà nessuna voce e nessuna persona può giungere senza il permesso del proprietario, ove le case dei coloni guardano alla villa del proprietario come un dì in Europa le case dei servi dipendevano dal castello del signore, non possono farlo riguardare che come una specie di servo della gleba.

Ma quello che sembrami ingiusto è il volere di ciò dar colpa al paese: per quel che io mi sappia nessun paese al mondo è passato dal lavoro schiavo al lavoro libero dell'operaio salariato; con una legge non si può mutare di un colpo la struttura economica di un paese che deriva da ben altre cause che la prepotenza e l'avidità della classe che detiene la ricchezza e il potere.

Oltre che della strettura economica del paese bisogna tener conto delle disposizioni dello spirito pubblico, della mentalità dei *fazendeiros* la quale, influenzata dalla lunga tradizione e dai ricordi troppo recenti non è ancora in grado di accogliere sinceramente il concetto moderno del lavoratore uguale in dignità e in diritti al proprietario. Ecco perchè il colono che reclama, il colono che difende i suoi diritti al salario e alla sua libertà è già un ribelle agli occhi del proprietario.

Data l'attuale struttura economica, morale e intellettuale del paese anche le leggi che come quella del Patronato agricolo, fossero promulgate per la tutela dei diritti dei coloni si urterebbero contro insormontabili difficoltà per la loro attuazione pratica; e quindi è a prevedersi che non possa farsi sicuro affidamento su una efficace e reale tutela giuridica dei coloni, fino a che non si modifichi la struttura economica e l'atteggiamento dello spirito pubblico locale.